

REGOLAMENTO CENTRI SOCIALI APERTI POLIVALENTI

Adottato con delibera C. C. n. 187 dell'8.4.1988

L'Amministrazione comunale di Cava de' Tirreni istituisce dei Centri sociali aperti polivalenti.

Tali Centri nascono allo scopo di realizzare luoghi di incontro, di vita di relazione, di integrazione sociale e di sano impiego del tempo libero, nonché di erogazione di eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione, con preferenza agli anziani della zona.

Articolo 2

I Centri offrono attrezzature e servizi, sia al loro interno che a domicilio delle persone, atti ad integrare carenze materiali e relazionali, nonché a rimuovere le cause che ostacolano il godimento di beni primari da parte di utenti in particolari difficoltà.

Articolo 3

Il Centro aperto polivalente può essere:

- a) Strutturato autonomamente, a completamento o meno di servizi esistenti nella zona;
- b) Emanazione di servizi di tipo residenziale in strutture socio-assistenziali già esistenti o con nascita contemporanea;
- c) Integrazione di altra struttura a carattere sociale che può divenire punto di riferimento del servizio polivalente.

Articolo 4

Gli utenti dei Centri sono prevalentemente le persone sole o bisognose di assistenza, le quali possono trovare in esso il punto di riferimento per risolvere normali problemi della vita quotidiana, o per trascorrere il proprio tempo libero.

Articolo 5

Le prestazioni dei Centri sociali aperti polivalenti tendono specificamente a:

- a) Favorire la socializzazione dei cittadini in genere e delle persone sole o ospiti delle istituzioni socio-assistenziali in particolare, mediante la creazione di luoghi di incontro e di aggregazione;
- b) Stimolare la partecipazione alle attività culturali, con particolare riguardo alle iniziative locali;
- c) Occupare in modo soddisfacente il tempo libero;
- d) Integrare carenze materiali di soggetti in situazione di bisogno per un miglioramento della qualità della vita.

Articolo 6

Le finalità di cui all'art. 5 sono perseguite mediante:

- 1) L'attivazione di corsi d'insegnamento speciale di discipline particolari quali il giardinaggio, le attività artigianali, il ricamo, l'educazione alla salute ecc.;
- 2) La creazione di biblioteche e centri di lettura;
- 3) La creazione di centri di ascolto della musica e di corsi di educazione musicale;
- 4) L'organizzazione di cineforum, concerti, spettacoli, incontri e dibattiti, ecc.;
- 5) La realizzazione di servizi dedicati alle attività ludiche quali campi per il gioco delle bocce, tornei di giochi con le carte, ecc.;
- 6) L'organizzazione di gite e visite guidate alla riscoperta del patrimonio artistico e naturale della zona;
- 7) L'organizzazione di ogni altra attività suggerita dall'utenza, e la facilitazione di attività autogestite, purché in linea con i principi di socializzazione e di sviluppo della persona nel rispetto dei valori umani.

Articolo 7

Ogni Centro avrà una sua "Commissione organizzatrice" così composta:

- N. 2 membri interni, ospiti dell'istituzione che accoglie nelle sue strutture il Centro
- N. 1 assistente sociale comunale
- N. 2 soci aderenti

In caso di centro istituito in struttura autonoma la Commissione organizzatrice sarà composta da:

- N. 4 soci aderenti
- N. 1 assistente sociale comunale.

Articolo 8

I membri della Commissione organizzatrice ospiti dell'istituzione sono eletti dall'assemblea degli ospiti stessi.

I membri esterni sono eletti dall'assemblea dei soci aderenti.

L'elezione avviene mediante scrutinio segreto; risultano eletti coloro che raggiungono il maggior numero di voti.

Tutte le cariche sono biennali.

Articolo 9

Sono soci aderenti gli uomini che hanno compiuto gli anni sessanta e le donne che hanno compiuto gli anni cinquantacinque nonché i dipendenti delle istituzioni socio-assistenziali e i dipendenti del Comune ed i pensionati d'invalidità.

Articolo 10

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri, sarà nominato colui che segue immediatamente nella graduatoria.

Il sostituto dura in carica fino al termine del biennio corrente.

Articolo 11

La Commissione organizzatrice elegge nel suo seno il presidente ed il segretario.

Articolo 12

La Commissione organizzatrice ha i compiti decisionali in merito alle iniziative ed ai servizi offerti dal centro, le cui attività saranno completamente autogestite.

Articolo 13

L'organizzazione dei servizi attuati dai Centri sociali polivalenti, già decisi dalla Commissione organizzatrice, sarà coordinata dal direttore dell'istituzione che ospita il centro, o da un responsabile indicato dal Servizio Sociale comunale.

Articolo 14

Per essere ammessi quale soci aderenti gli interessati dovranno inoltrare domanda motivata alla direzione dell'istituzione socio-assistenziale, qualora trattasi di Centro istituito in struttura di tipo residenziale, o al servizio sociale comunale qualora trattasi di Centro costituito in struttura autonoma o a integrazione di altra struttura a carattere sociale.

Articolo 15

L'attività del Centro viene autogestita dalla Commissione organizzatrice, costituita secondo i precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Articolo 16

La Commissione organizzatrice ha, tra gli altri, il compito di vigilare sul corretto andamento di tutte le attività nonché sul comportamento tenuto dai soci aderenti nell'ambito del Centro, e dispone le immediate dimissioni del socio che si rendesse responsabile di atti non conformi al regolamento.

Articolo 17

La durata dell'apertura del Centro è stabilita in relazione ai servizi prestati ed alle esigenze locali.

Articolo 18

L'utente deve rispettare l'orario dei servizi, stabiliti dalla Commissione in riferimento anche al successivo art. 19, e le norme particolari ed ogni altra disposizione che la Commissione ritiene opportuna per il buon andamento del Centro.

Articolo 19

Nel Centro istituito in una struttura socio-assistenziale hanno carattere prioritario le attività istituzionali della struttura che ospita il Centro stesso.

Articolo 20

Nel rispetto del regolamento, e in relazione alla particolare strutturazione organizzativa di ogni centro, le Commissioni promuoveranno la più ampia partecipazione degli utenti e dei cittadini tutti alla gestione sociale degli interventi e dei servizi del Centro, elaborando anche le modalità e forme di questa partecipazione.

Articolo 21

Nei Centri ed Istituti presso le istituzioni socio-assistenziali il numero dei soci aderenti non può superare il 50% dei posti letto disponibili, con una percentuale del 60% di anziani o pensionati, del 20% di dipendenti dell'istituzione e del 20% di dipendenti comunali.